

Gazzetta Ufficiale N. 203 del 1 Settembre 2006

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2006, n.256

Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, ed in particolare l'articolo 67 che prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, per l'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale dell'Istituto superiore di polizia;
Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 28 novembre 2005 e del 22 maggio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'università e della ricerca;
E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione e denominazione

1. Il presente regolamento disciplina il nuovo assetto organizzativo e funzionale dell'Istituto superiore di polizia che, in relazione alle funzioni ad esso demandate, assume la denominazione di Scuola superiore di polizia, di seguito denominata: «Scuola».
2. La Scuola, con sede in Roma, dipende dal Dipartimento della pubblica sicurezza ed opera con i livelli di autonomia didattico-istituzionale, gestionale, finanziaria e contabile previsti dalle disposizioni del presente regolamento, in attuazione dell'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

- Il testo dell'art. 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), è il seguente:

«Art. 67 (Riorganizzazione dell'Istituto superiore di polizia). 1. All'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale dell'Istituto superiore di Polizia, istituito nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per la formazione, l'aggiornamento professionale e la specializzazione del personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttivi della Polizia di Stato, si provvede con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, disciplinandone il raccordo con le competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e con gli altri istituti di alta formazione del Ministero dell'interno e delle altre Amministrazioni pubbliche, assicurando livelli di autonomia istituzionale, gestionale, finanziaria e contabile, coerenti con i compiti previsti dal presente decreto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 69, comma 1, lettera f), dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, è abrogato».

Nota all'art. 1:

- Per il testo dell'art. 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si vedano le note alle premesse.

Art. 2.

Compiti della Scuola

1. La Scuola è un'istituzione di alta formazione e cultura, che svolge i seguenti compiti:

a) istituisce e realizza i corsi di formazione, di perfezionamento e di specializzazione, nonché di aggiornamento professionale previsti dal regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2003, n. 400, recante disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi destinati al personale

dirigente e direttivo della Polizia di Stato;

b) svolge le attivita' di formazione permanente e ricorrente per il personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, che si rendano necessarie in relazione alle esigenze istituzionali;

c) organizza conferenze, convegni, incontri e seminari di studio per le esigenze del Dipartimento della pubblica sicurezza e nell'ambito dei propri fini istituzionali, svolge attivita' di ricerca, documentazione e consulenza per le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

d) svolge, sulla base di specifici accordi o convenzioni, che disciplinano anche i relativi oneri, attivita' formative di carattere specialistico per appartenenti ad altre Forze di Polizia, anche estere, e ad altre amministrazioni e organismi pubblici.

2. La Scuola persegue le proprie finalita' direttamente o attraverso intese con le competenti Direzioni e Uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Nota all'art. 2:

- Il decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2003, n. 400 «Regolamento recante disciplina delle modalita' di svolgimento dei corsi destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, in attuazione del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2004, n. 63.

Art. 3.

Autonomia didattico-istituzionale rapporti con scuole, istituti ed enti

1. In attuazione dell'autonomia didattico-istituzionale prevista dall'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la Scuola:

a) collabora, per lo sviluppo di iniziative comuni volte al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, con la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia, nonche' con la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno;

b) cura i rapporti con tutti gli altri istituti di alta formazione delle amministrazioni pubbliche, in particolare per la promozione e l'interscambio culturale, scientifico e didattico;

c) cura i rapporti con strutture similari di altri Paesi, in attuazione delle strategie di cooperazione internazionale del Dipartimento della pubblica sicurezza nello specifico settore della formazione;

d) promuove forme di cooperazione mediante accordi o convenzioni e partecipa ad ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze, funzionali al perseguimento degli obiettivi istituzionali, con scuole, istituti di alta cultura, societa' ed enti.

Nota all'art. 3:

- Per il testo dell'art. 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si vedano le note alle premesse.

Art. 4.

Autonomia didattico-istituzionale rapporti con le universita'

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, la Scuola stipula convenzioni con le universita' per la programmazione, la gestione, l'organizzazione e lo svolgimento, nell'ambito del corso di

formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei commissari, delle attività didattiche finalizzate al conseguimento del master universitario di secondo livello.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano la durata del master, l'offerta didattica e formativa, i piani di studio e le modalità di erogazione e articolazione dell'insegnamento, cui partecipano anche docenti appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza. Con le medesime convenzioni sono, altresì, regolati gli impegni rispettivi e gli oneri a carico dell'Amministrazione.

3. In attuazione delle disposizioni vigenti, la Scuola stipula, inoltre, convenzioni con università ed enti di ricerca e formazione ai fini del riconoscimento del credito formativo di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, per il conseguimento dei titoli di studio di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.

4. La Scuola, qualora ritenuto necessario per il più efficace espletamento degli obiettivi istituzionali, può, altresì, stipulare convenzioni o accordi con le università per lo sviluppo di forme di collaborazione nel campo della formazione, della didattica e della ricerca nei settori di interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Note all'art. 4:

- Il testo dell'art. 4, comma 1 del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:
«Art. 4 (Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei commissari). - 1. I vincitori dei concorsi di cui all'art. 3 frequentano un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso l'Istituto superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121».

- Il testo dell'art. 3 e del comma 7 dell'art. 5 del decreto 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica), è il seguente:

«Art. 3 (Titoli e corsi di studio). - 1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

a) laurea (L);

b) laurea magistrale (L.M.).

2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).

3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università.

4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato

all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 e' preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attivita' professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui all'art. 11, comma 4.

6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attivita' di elevata qualificazione in ambiti specifici.

7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilita' per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attivita' professionali e puo' essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.

8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, commi 5 e 6.

9. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le universita' possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

10. Sulla base di apposite convenzioni, le universita' italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri».

«7. Le universita' possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilita' professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonche' altre conoscenze e abilita' maturate in attivita' formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'universita' abbia concorso».

Art. 5.

Direttore della Scuola

1. Alla Scuola e' preposto un direttore, scelto tra i funzionari indicati, per la specifica funzione, dalla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

2. Il direttore della Scuola ne ha la rappresentanza ed assicura, nell'ambito della direttiva annuale adottata dal Ministro dell'interno, l'attuazione dei programmi ed il perseguimento degli obiettivi definiti dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, esercitando i poteri di gestione e di spesa attribuiti. Egli, inoltre, adotta le iniziative di organizzazione per il piu' efficace espletamento delle attivita' della Scuola, anche avvalendosi degli organi collegiali di cui agli articoli 6 e 7.

Note all'art. 5:

- Si riporta la Tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266):

«Tabella B
(art. 2, comma 1)

QUALIFICHE DELLA CARRIERA PREFETTIZIA E FUNZIONI CONFERIBILI

Qualifica	Posti di organico	Funzioni
Prefetto	156	incarico speciale.
		Vicario del titolare dell'ufficio territoriale del governo, vice commissario del governo nelle sedi capoluogo di regione, coordinatore dell'ufficio territoriale del governo; capo di gabinetto nell'ufficio territoriale del governo; responsabile nell'ufficio territoriale del governo delle aree funzionali in materia di: ordine e sicurezza pubblica; raccordo

	con gli enti locali; consultazioni elettorali; diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto di asilo; responsabile nell'ufficio territoriale del governo delle sedi capoluogo di regione delle aree funzionali in materia di: protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico; applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo; affari legali e contenzioso anche ai fini della rappresentanza in giudizio dell'amministrazione; responsabile di area funzionale nell'ambito dei dipartimenti, degli uffici centrali di livello dirigenziale generale e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro;	
Viceprefetto	631	ispettore generale.

	Capo di gabinetto e vice capo di gabinetto nell'ufficio territoriale del governo; responsabile di area funzionale nell'ufficio territoriale del governo; responsabile di servizio nelle aree funzionali dei dipartimenti, degli uffici di livello dirigenziale generale e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro; responsabile dell'area degli affari legali e del contenzioso anche ai fini della rappresentanza in giudizio	
Viceprefetto aggiunto	912	dell'amministrazione.

Totale	1699	

- Si riporta la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia):

«Tabella A

=====			
Livello di		Posti di	
		qualifica e di	

funzione	Qualifica	funzione	Funzione
Dirigente generale di pubblica sicurezza di B	livello B	Direttore dell'ufficio centrale ispettivo; consigliere ministeriale; direttore di ufficio interregionale della Polizia di	9 Stato.
Dirigente generale di pubblica sicurezza C	sicurezza	Direttore di direzione centrale; ispettore generale capo; consigliere ministeriale; questore di sede di particolare rilevanza; direttore dell'Istituto superiore di Polizia; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza; direttore della scuola di perfezionamento per le forze di	18 Polizia.
		Questore; ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; dirigente di servizio nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio periferico a livello regionale	

Dirigente D	superiore	o interregionale per le esigenze di Polizia stradale o ferroviaria o di frontiera; direttore di istituto di istruzione di particolare rilievo; vice direttore dell'Istituto superiore di Polizia e della Scuola di perfezionamento per le forze di Polizia; direttore di sezione dell'Istituto superiore di 195	Polizia.
		Vicario del questore; direttore di divisione; vice consigliere ministeriale dirigente di commissariato di particolare rilevanza; dirigente di ufficio periferico a livello almeno provinciale per le esigenze di Polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale - dirigente di reparto mobile; direttore di istituto di istruzione; vice direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; dirigente di gabinetto di Polizia scientifica a livello	

		regionale;
		dirigente di
		reparto di volo;
		dirigente di
		centro di
		coordinamento
E	Primo dirigente 709	operativo.

Ruolo dei commissari: n. 1.980*
 commissario, limitatamente alla frequenza del corso
 di formazione iniziale
 commissario capo
 vice questore aggiunto

Ruolo direttivo speciale: n. 1.300**
 vice commissario del ruolo direttivo speciale
 limitatamente alla frequenza del corso di formazione n. 850
 commissario del ruolo direttivo
 commissario capo del ruolo direttivo speciale n. 450
 vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale

* La previgente dotazione organica del ruolo dei
 commissari è così rideterminata, ai sensi dell'art. 1,
 comma 3.

** La dotazione organica del ruolo direttivo speciale
 è così determinata, ai sensi dell'art. 14, comma 2.

Ruolo degli ispettori: n. 17.664**
 vice ispettore
 ispettore
 ispettore capo
 ispettore superiore - sostituto ufficiale di P.S. n. 6.000**

* La dotazione organica del ruolo degli ispettori
 è ridotta di 336 unità, per le finalità dell'art. 14,
 comma 2.

Ruolo dei sovrintendenti: n. 20.000**
 vice presidente
 sovrintendente
 sovrintendente capo

Ruolo degli agenti e assistenti: n. 57.336**
 agente
 agente scelto
 assistente
 assistente capo}.

Art. 6.

Consiglio didattico

1. Il consiglio didattico elabora le proposte legate all'attività
 culturale, scientifica e didattica ed è organo di consulenza del
 direttore della Scuola, che lo presiede.

2. Fanno parte del consiglio didattico, oltre ai dirigenti
 superiori preposti ai servizi di cui all'articolo 9, quattro
 componenti, docenti della Scuola o dirigenti della Polizia di Stato,
 designati dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica

sicurezza, su proposta del direttore della Scuola, dotati di comprovata esperienza e professionalità in materia di formazione, di metodologie didattiche, di studi e ricerche, nonché di organizzazione e gestione delle risorse nelle amministrazioni pubbliche.

3. Il consiglio didattico, oltre ad esprimere un parere non vincolante sulle questioni sottoposte al suo esame dal direttore della Scuola, che lo convoca, formula, altresì, proposte:

- a) sul piano degli studi e sull'organizzazione didattica dei corsi;
- b) sull'introduzione di specifiche metodologie interdisciplinari;
- c) sull'acquisizione di particolari strumenti didattici;
- d) su eventuali ampliamenti dell'offerta formativa.

4. Qualora, su richiesta del direttore della Scuola, siano prese in esame questioni che attengono alle iniziative di sperimentazione sulla formazione didattica, al funzionamento della biblioteca, all'uso delle attrezzature didattiche, al funzionamento dei servizi generali della Scuola, la composizione del consiglio didattico è integrata con la partecipazione del capo-corso in ciascuno dei corsi di formazione in svolgimento presso la Scuola.

5. Il consiglio didattico, che dura in carica due anni, delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di due terzi dei suoi componenti.

6. Le attività di supporto sono assicurate da una apposita segreteria costituita nell'ambito del servizio affari generali di cui all'articolo 9.

Art. 7.

Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo, costituito nell'ambito di ciascun corso e per la durata dello stesso, è organo di consulenza del direttore della Scuola, che lo presiede.

2. Fanno parte del comitato direttivo i dirigenti preposti ai servizi di cui all'articolo 9, un direttore di servizio della direzione centrale per le risorse umane, tre docenti prescelti tra coloro che hanno svolto attività didattica nello specifico corso, nominati con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della Scuola.

3. Il comitato direttivo, convocato dal direttore della Scuola, esprime, sulla base dei criteri indicati nel regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2003, n. 400, parere non vincolante, che deve risultare da apposito verbale, per la formulazione del giudizio di cui all'articolo 4, comma 3, all'articolo 17, comma 2, all'articolo 32, comma 4, e all'articolo 47, comma 4, nonché del giudizio di idoneità al servizio di polizia di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

4. Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per la validità delle sedute, è richiesta la presenza di due terzi dei suoi componenti.

5. Le attività di supporto sono assicurate da una apposita segreteria costituita nell'ambito del servizio studi, corsi e addestramento di cui all'articolo 9.

Note all'art. 7:

- Per la rubrica del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2003, n. 400, si veda la nota all'art. 2.
- Il testo degli articoli 4, commi 3 e 4; 17, comma 2;

32, comma 4 e 47, comma 4 del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:

«Art. 4 (Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei commissari). - 1.-2. (Omissis).

3. Il direttore dell'Istituto superiore di Polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, sostengono l'esame finale.

4. Salvo quanto previsto dal comma 5, i commissari che hanno superato l'esame finale e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo, sono stati dichiarati idonei al servizio di Polizia, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei commissari con la qualifica di commissario capo, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneita' al servizio di Polizia e' espresso dal direttore dell'Istituto superiore di Polizia, sentito il comitato direttivo».

«Art. 17 (Corso di formazione per l'immissione nel ruolo direttivo speciale). - 1. (Omissis).

2. Il direttore dell'Istituto superiore di Polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art. 18, sostengono l'esame finale sulle materie oggetto di studio.».

«Art. 32 (Corso di formazione iniziale per l'immissione nei ruoli dei direttori tecnici). - 1.-3 (Omissis).

4. Al termine del corso, i direttori tecnici che hanno ottenuto il giudizio di idoneita' e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la qualifica di direttore tecnico principale secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalita' previste dall'art. 4, comma 8.».

«Art. 47 (Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi medici). - 1.-3. (Omissis).

4. Al termine del corso i medici che hanno ottenuto il giudizio di idoneita' e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo professionale dei direttivi medici, con la qualifica di medico principale, secondo la graduatoria di fine corso. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalita' previste dall'art. 4, comma 8.».

Art. 8.

Incarichi di docenza

1. Fatte salve le disposizioni che prescrivono una preliminare autorizzazione o altro atto di consenso, gli incarichi di docenza per ogni singolo corso, con l'assegnazione del numero di ore di insegnamento, sono conferiti con decreto del direttore della Scuola previa valutazione delle proposte formulate dal consiglio didattico in materia di piano di studi ed organizzazione didattica dei corsi.

2. Per le esigenze di cui al comma 1, i docenti dei singoli corsi sono scelti tra dirigenti delle amministrazioni pubbliche, professori o docenti universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, nonche' tra esperti di comprovata

professionalita'.

3. Gli incarichi di docenza possono essere revocati, con il decreto di cui al comma 1, a richiesta del docente o, con provvedimento motivato, quando siano sopravvenuti gravi motivi che non consentano la prosecuzione dell'espletamento dell'incarico.

Art. 9.

Organizzazione della Scuola

1. La Scuola e' ordinata in:

- a) servizio affari generali, per le esigenze di indirizzo, coordinamento e controllo delle attivita' previste al comma 2;
- b) servizio studi, corsi e addestramento, per le esigenze di indirizzo, coordinamento e controllo delle attivita' previste al comma 3.

2. Il servizio affari generali e' articolato in:

- a) ufficio I: cura la pianificazione generale, la valutazione del fabbisogno formativo, il controllo di gestione, i rapporti con le altre scuole di alta formazione, con le universita', con gli istituti di alta cultura, con le societa' ed enti di ricerca, pubblici e privati, nazionali ed esteri, lo sviluppo delle ricerche e degli studi occorrenti, la documentazione, nonche' le relazioni esterne e il cerimoniale. Nell'ambito dello stesso e' incardinata la segreteria del consiglio didattico;
- b) ufficio II: cura gli affari del personale ed i rapporti con le organizzazioni sindacali, i supporti didattici, la logistica; nell'ambito dello stesso e' incardinato l'ufficio sanitario;
- c) ufficio III: cura gli affari amministrativi per la gestione finanziaria e contabile.

3. Il servizio studi, corsi e addestramento e' articolato in:

- a) ufficio studi: cura i rapporti con i docenti, l'attuazione del piano degli studi e l'organizzazione didattica dei corsi, la stesura dei programmi di insegnamento, l'organizzazione dei seminari;
- b) ufficio corsi: cura lo svolgimento dei corsi, lo sviluppo delle attivita' didattiche in aderenza ai piani di studio, l'amministrazione dei frequentatori dei corsi e dei seminari, lo svolgimento dell'attivita' di tutoring del personale in formazione. Nell'ambito dello stesso e' incardinata la segreteria del comitato direttivo;

c) ufficio addestramento: cura lo svolgimento delle attivita' di addestramento fisico-sportivo, tecnico-operativo e formale, la partecipazione a cerimonie, i servizi di rappresentanza.

4. Ai servizi sono preposti dirigenti superiori del ruolo del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. Quello preposto al servizio affari generali assolve anche le funzioni di vice direttore della Scuola.

5. All'ufficio III del servizio affari generali e' preposto un dirigente di II fascia dell'Area I dell'Amministrazione civile dell'interno. Agli altri uffici sono preposti primi dirigenti del ruolo del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

6. Oltre a quanto previsto dal comma 5, al Servizio affari generali della Scuola e' assegnato un primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, esperto nel settore della telematica, con funzioni di vice consigliere ministeriale, per le esigenze della promozione tecnologica.

7. Il direttore della Scuola provvede con proprio atto all'organizzazione interna degli uffici.

8. Per particolari esigenze didattico-formative la Scuola puo'

avvalersi di sezioni distaccate, anche presso altri istituti di istruzione della Polizia di Stato, costituite a norma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208.

Nota all'art. 9:

- Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 (Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'art. 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78), e' il seguente:

«Art. 9 (Costituzione e ordinamento degli altri uffici, reparti, istituti e strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza). 1. Al fine di assicurare economicita', speditezza e massima rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa anche attraverso la flessibilita' dell'organizzazione degli uffici periferici, alla costituzione ed ordinamento degli uffici, reparti, istituti e strutture della Polizia di Stato di cui all'art. 2, per quanto non gia' previsto dal presente regolamento, alla definizione della loro natura e compiti, con le relative dipendenze gerarchiche e funzionali, all'individuazione della sede, nonche' alla relativa dotazione organica, di personale e di mezzi provvede il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, con propri decreti, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica sicurezza, nell'ambito:

- a) degli organici complessivi della Polizia di Stato;
- b) delle complessive assegnazioni di personale per le esigenze degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione pubblica sicurezza;
- c) dei posti di funzione individuati a norma dell'art. 8;
- d) delle dotazioni tecnico-logistiche esistenti;
- e) delle assegnazioni annuali di risorse finanziarie.

2. I decreti di cui al comma 1 relativi ad uffici territoriali con funzioni finali sono adottati, sentite, salvo casi di particolare urgenza, le autorita' provinciali di pubblica sicurezza competenti per territorio, tenendo conto delle esigenze funzionali e operative ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nell'osservanza delle direttive impartite in materia dal Ministro dell'interno - Autorita' nazionale della pubblica sicurezza. Allo stesso modo si provvede, su proposta del dirigente della struttura centrale, per le articolazioni periferiche degli uffici del Dipartimento a composizione interforze.».

Art. 10.

Autonomia finanziaria e contabile

1. Ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la Scuola assicura il proprio funzionamento e lo svolgimento delle attivita' previste dal presente regolamento con autonomia gestionale, finanziaria e contabile, secondo le norme di amministrazione e contabilita' vigenti per l'Amministrazione della pubblica sicurezza, nell'ambito delle spese previste dal presente articolo.

2. Sono spese per il funzionamento della Scuola e per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente regolamento, ai sensi del comma 1, quelle relative ai compensi ai docenti per le attivita' didattiche e per la partecipazione alle commissioni di esame ed agli organi collegiali a norma dell'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, con riguardo all'articolo 13, secondo e terzo comma, dello stesso decreto, nonche' quelle concernenti ogni altra attivita' didattica, ivi comprese le spese per le esercitazioni e gli addestramenti collettivi e le spese per l'attuazione dell'articolo 4; quelle necessarie per studi, ricerche, esperienze e convegni; le spese per le attivita' formative per gli appartenenti ad altre Forze di Polizia, anche estere, ed ad altre amministrazioni e organismi pubblici, sulla base di appositi accordi e convenzioni; quelle relative all'ordinaria manutenzione dei locali, degli arredi, delle infrastrutture, dei mezzi, degli strumenti e delle attrezzature dei laboratori; quelle per gli allestimenti speciali; quelle per la pubblicazione di dispense, per l'acquisto di testi di studio per i frequentatori dei corsi e per l'incremento del patrimonio della biblioteca, per i materiali di rapido consumo, le pulizie, i materiali di cancelleria e sussidi didattici diversi, per la fornitura di vitto e alloggio al personale ammesso al convitto e per le attivita' di rappresentanza.

Note all'art. 10:

- Per l'art. 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si vedano le note alle premesse.

- Il testo degli articoli 13 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472 (Riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione), e' il seguente:

«Art. 13 (Trattamento economico del direttore, dei docenti e degli incaricati). - Al direttore ed ai professori stabili della scuola compete il trattamento economico relativo alla loro qualifica.

Il compenso da corrispondere ai professori incaricati, in conformita' con le vigenti disposizioni di legge, viene determinato su proposta del comitato direttivo in misura oraria uniforme, in relazione alla natura degli insegnamenti da impartire, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Con gli stessi criteri sono determinate, altresì, le misure dei compensi da corrispondere ad esperti o docenti italiani o stranieri per conferenze o seminari.».

«Art. 17 (Disposizioni finali e transitorie). - Salvo quanto previsto dai precedenti articoli, al comando e, ove consentito, al collocamento fuori ruolo del personale docente e del personale amministrativo da destinare alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti.

Nella fase di prima applicazione del presente decreto e fino a quando non si sia provveduto a nominare almeno tre professori stabili della Scuola, sono chiamati a far parte del comitato direttivo due professori universitari di ruolo, designati dalla I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per la chiamata dei professori stabili della Scuola, fino a quando non e' costituito il comitato didattico, si prescinde dalla proposta prevista nell'art. 5, n. 5). Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1973, salvo che per il disposto di cui all'art. 2, il quale ha effetto dal 1° gennaio 1974.

Le disposizioni di cui agli articoli 7, terzo e quarto comma, 11, terzo e quarto comma, 13, secondo e terzo comma, 15, primo, quarto e quinto comma, si estendono, in quanto applicabili, agli istituti e scuole previsti dal secondo comma dell'art. 1, n. 3).

Le disposizioni di cui all'art. 14 non si applicano nei confronti degli impiegati assunti in servizio o partecipanti a concorsi gia' banditi prima dell'entrata in vigore del presente decreto; ad essi continuano ad applicarsi le norme di cui all'art. 11, primo e secondo comma, del regolamento concernente l'ordinamento ed il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1962, n. 576.

Fino all'emanazione del regolamento di esecuzione del presente decreto continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1962, n. 576.

Il consiglio direttivo in carica cessa dalle sue funzioni con l'entrata in vigore del presente decreto. Sino all'insediamento del nuovo comitato direttivo le sue attribuzioni sono esercitate dal Ministro incaricato della riforma della pubblica amministrazione.

Le disposizioni del presente decreto non concernono il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado nonche', salvo quanto previsto dall'art. 1, n. 3) il personale della carriera diplomatica.».

Art. 11.

Invarianza della spesa

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1° agosto 2006

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Amato, Ministro dell'interno

Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze

Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione

Mussi, Ministro dell'universita' e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 142